



## **Ai nostri clienti**

San Stino di Livenza 04/11/2019

### **OGGETTO: GESTIONE AZIENDE E REATI – MANETTE**



Ormai da tempo, ed indipendentemente dal colore dei vari governi, stiamo assistendo ad un ampliamento del coinvolgimento dei titolari – soci – amministratori, in prima persona, alle omissioni, contestazioni, evasioni, e reati di vario tipo nell'ambito previdenziale e fiscale.

Le ultime modifiche apportate con il Decreto Legge 124 di qualche giorno fa hanno ulteriormente ampliato questo ambito e quindi i rischi dei titolari – soci – amministratori – ecc.

Vediamo quindi di sintetizzare le possibili casistiche.

### **Partiamo dai reati, cioè da quei fatti che comportano una denuncia penale con previsione di carcerazione variabile da 1 anno e 6 mesi a 8 anni a seconda delle varie casistiche**

- 1) Emissione di fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie. Si ha nel caso in cui non sia in grado di produrre prove sul perché abbia emesso quella fattura a quel cliente, anche se il cliente l'ha a sua volta registrata e pagata. Il reato si compie nel momento stesso in cui si emette la fattura. Il reato viene contestato al titolare (impresa individuale) o all'amministratore (Snc – Sas – Srl – Spa) vigente in quel momento
- 2) Registrazione di fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie. Come al punto 1) ma da parte del cliente che riceve la fattura. Il reato si ha nel momento in cui si presenta una denuncia fiscale contenente i dati di questa fattura (iva trimestrale – spesometro, ora spariti, esterometro, dichiarazione iva o redditi annuale). Il reato viene contestato al titolare

## MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535  
Via Stazione 92  
30029 San Stino di Livenza (VE)  
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel. 0039/0421/312475  
fax 0039/0421/473450  
roberto@studiomacro.it  
www.studiomacro.it



- (impresa individuale) o all'amministratore (Snc – Sas – Srl – Spa) vigente in quel momento.
- 3) Sovrafatturazione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà. Si tratta di fatture reali ma sovrappagate. Ai fini del momento del reato e della contestazione vale quanto detto ai punti 1) e 2).
  - 4) Fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento, non è quello reale. Si tratta di fatture reali ma fatturate non alla ditta che ha ricevuto i prodotti o i servizi ma ad altra. Anche qui ai fini del reato e della contestazione vale quanto detto ai punti 1) e 2).

Il reato prevede una pena da 4 a 8 anni ridotti da 18 mesi a 6 anni ove gli elementi fittizi siano inferiori a 100 mila euro, quindi anche per una fattura di mille euro si rischia la pena da 18 mesi a 6 anni.

Questo in capo al titolare – amministratore. Per l'impresa invece? Se ha emesso le fatture ha già pagato l'iva e le imposte, quindi non ha contestazioni per imposte evase, se invece le ha registrate come acquisto vengono recuperati Irpef – ires – irap – iva – addizionali – inps, oltre alle sanzioni del caso.

In aggiunta ove l'impresa non riesca a dimostrare che quanto fatto dal titolare o amministratore è avvenuto al di fuori delle regole di controllo aziendali (legge 231 che verrà poi detagliata) deve pagare, sia per le emesse che per le ricevute, una ulteriore sanzione compresa fra i 155.000 ed i 774.500 euro, è il giudice che ne decide l'ammontare.

### **MANCATO VERSAMENTO DI IMPOSTE**

Qui riportiamo i nuovi limiti stabiliti dal già citato decreto legge 124 del 2019.

Mancato versamento ritenute d'acconto: se l'importo non versato entro il termine di presentazione della dichiarazione modello 770 (31/10 dell'anno successivo) supera euro 100 mila, si ha reclusione da 6 mesi a due anni (fino al 31/12/2019 il limite era 150 mila euro).

Mancato versamento Iva: se l'importo non versato entro il termine dell'acconto iva (27/12 dell'anno successivo) supera euro 150 mila, si ha reclusione da 6 mesi a due anni (in base alle attuali informazioni la modifica dell'importo, prima era di 250 mila, ha effetto già per l'iva 2018 con scadenza, per evitare il penale, al 27/12/2019).

Utilizzo di crediti non spettanti nei modelli F24 per un importo, annuo, superiore a 50 mila euro, reclusione da 6 mesi a due anni

Utilizzo di crediti inesistenti nei modelli F24 per un importo annuo, superiore a 50 mila euro, reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

## **MACROGI Srl s.u.**

C.F. e P.I. 01358340535  
Via Stazione 92  
30029 San Stino di Livenza (VE)  
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475  
fax 0039/0421/473450  
roberto@studiomacro.it  
www.studiomacro.it



Distrazione di fondi o di beni, volta ad evitare il pagamento di imposte e relative sanzioni ed interessi, per un importo superiore a 50 mila euro reclusione da sei mesi a 4 anni, se l'importo distratto supera i 200 mila euro la reclusione diventa da un anno a sei anni

### **MANCATE DICHIARAZIONI**

La mancata presentazione delle denunce (redditi ed iva) che comportino un'evasione superiore a 50 mila euro per singola imposta è punita con la reclusione da due a sei anni.

La mancata presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta (CU e 770) per un importo delle ritenute superiore a 50 mila euro è punita con reclusione da due a quattro anni

### **ALTRE CASISTICHE**

Dichiarazione fraudolenta: si ha quando si utilizzano fatture o altri mezzi fraudolenti volti a ridurre le imposte da pagare per un importo, per singola imposta, superiore a 30 mila euro, reclusione da tre a otto anni.

Dichiarazione Infedele: si ha quando si omettono degli elementi attivi o si aggiungono elementi passivi inesistenti per una imposta evasa per singola imposta superiore a 100 mila euro e l'insieme degli elementi infedeli supera il 10% degli elementi attivi o comunque i 2 milioni di euro, reclusione da due a 5 anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili per evadere imposte: reclusione da tre a sette anni

### **PENE ACCESSORIE**

In caso di condanna sono previsti anche le seguenti pene accessorie:

- interdizione, divieto di gestire – amministrare, società o imprese individuali per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
- impossibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni
- pubblicazione della sentenza su quotidiani

### **CONFISCA**

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono procedere al sequestro preventivo dei beni aziendali e personali del titolare – amministratore, ove ritenga che siano incorsi nelle violazioni di cui sopra, il sequestro può quindi essere preventivo, cioè prima che si arrivi alle effettive contestazioni ed al giudizio penale e può avvenire anche per un importo molto superiore agli importi contestati, il sequestro serve ad

## MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535  
Via Stazione 92  
30029 San Stino di Livenza (VE)  
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475  
fax 0039/0421/473450  
roberto@studiomacro.it  
www.studiomacro.it



evitare che l'indagato possa procedere a distrarre i beni per evitare di pagare imposte e sanzioni.

### **RAVVEDIMENTO**

Alcuni dei reati sopra citati vengono considerati estinti se il contribuente, prima dell'apertura del dibattimento penale, paga le imposte e le sanzioni oppure paga sempre le imposte e le sanzioni tramite ravvedimento operoso, entro termini e modalità specifici.

### **MODIFICHE DELLA LEGGE FALLIMENTARE (CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E AZIENDALE – D.LGS 12/01/2019 N. 14)**

Dal 2020 viene notevolmente ampliato l'obbligo dei titolari – amministratori in merito al controllo ed alle segnalazioni di legge ove la ditta si trovasse in difficoltà finanziarie, non transitorie, tali da non permettere il normale pagamento delle imposte – ritenute – iva – contributi. La legge stabilisce una serie di parametri, che qui omettiamo data la specificità, per verificare quando scatti lo stato di insolvenza; la legge stabilisce, soprattutto, l'obbligo da parte degli Enti previdenziali, Inps e Agenzia delle Entrate, di comunicare alla Camera di Commercio competente le criticità riscontrate. La Camera di Commercio deve inviare dei propri funzionari per accertare i motivi delle criticità e adottare provvedimenti del caso che possono essere amministrazione controllata, messa in liquidazione, procedura di concordato preventivo, fallimento (ora Liquidazione giudiziale). La Camera di Commercio ha poi l'obbligo di comunicare al Tribunale eventuali ipotesi di reato in capo al titolare – amministratore, distrazione fondi – bancarotta – bancarotta fraudolenta – ecc.

*Temiamo che la presente vi possa traumatizzare, ci spiace non è la nostra intenzione, ma un nostro preciso obbligo, anche perché la legge prevede che le stesse pene vengano applicate al consulente che ha predisposto, attuato o che comunque era al corrente dei reati di cui sopra e non ha effettuato le denunce del caso all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza.*

Macrogi srl su

Giulia Costa

Roberto Costa